nextBackup Online

Provalo gratis per un mese

In vista delle Dichiarazioni dei Redditi è ancora più importante proteggere i dati!
Fallo gratis per un mese con servizio di Backup remoto **nextBackup Online**

AUTOMATICO
Scegli cosa e quando backuppare
Poi non devi fare più nulla

VELOCE
Avviene in pochi minuti
Senza intralciare il tuo lavoro

SICURO
Elevata sicureza informatica
Puoi controllare i backup e ripristinare i dati

Preconfigurato per effettuare in automatico il backup degli archivi TeamSystem, consente di tenere al sicuro i dati senza alcuna attività manuale.
Oltre ai **Gestionali Multi, Paghe e Gamma**, da oggi **nextBackup Online** consente di copiare qualsiasi altra cartella dal PC.

Al termine della prova, se sarai soddisfatto potrai continuare a usare il servizio a sole 10 euro/mese

Compila il form di richiesta

Oggi siamo già nel futuro.
Da leader.

TeamSystem

nextBackup Online
Richiesta di attivazione

Nome Studio	
Referente	
E-mail	
Telefono	

Si prega di compilare e consegnare presso la segreteria di SigmaSistemi
oppure inviare al fax 0805017220

Oggi siamo già nel futuro.
Da leader.

TeamSystem

DIRED 2014

TeamSystem

Visto di conformità

Da quest'anno, per effetto delle disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 574, legge n. 147/2013), scatta l'**obbligo** di richiedere l'apposizione del **visto conformità** ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, oltre che per i contribuenti intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori ad Euro 15.000 annui, anche per i contribuenti che utilizzano in **compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi** ed alle relative addizionali ed alle imposte sostitutive (delle imposte sui redditi) per **importi superiori** sempre alla soglia di **Euro 15.000** annui.

Il visto di conformità **va apposto sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito** e a tal fine il "certificatore" deve utilizzare l'apposito riquadro.

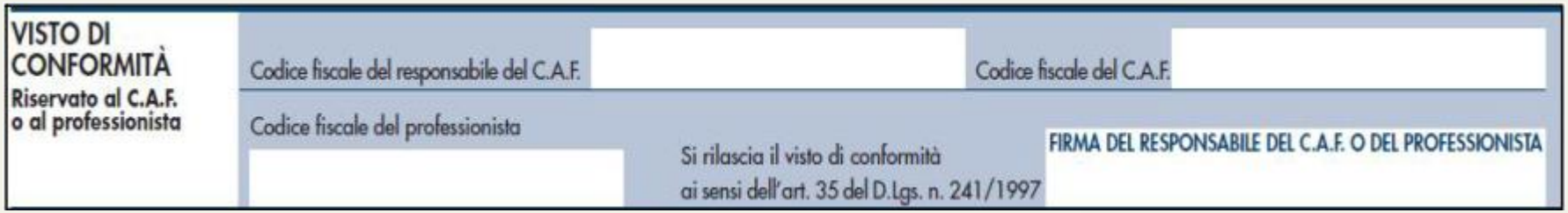

Detrazioni per figli a carico

Per l'anno 2013 è stato previsto un **aumento** delle detrazioni per i figli a carico:

- per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni la detrazione passa da euro 800 ad euro 950;
- per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, la detrazione passa da euro 900 ad euro 1.220;
- per ogni figlio disabile, l'importo aggiuntivo è aumentato da euro 220 ad euro 400.

Si ricorda che le detrazioni sono teoriche, in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito complessivo.

Quadro RA: redditi dei terreni

Da quest'anno i **redditi fondiari vanno indicati** nella dichiarazione dei redditi UNICO PF 2014 **senza operare la rivalutazione di legge**, così come avviene per il modello 730.
Pertanto nelle colonne 1 e 3 del quadro RA vanno indicati rispettivamente il reddito dominicale non rivalutato ed il reddito agrario non rivalutato risultanti dagli atti catastali.
La prescritta **rivalutazione va effettuata nella fase di determinazione della base imponibile** (colonne 11, 12 e 13).

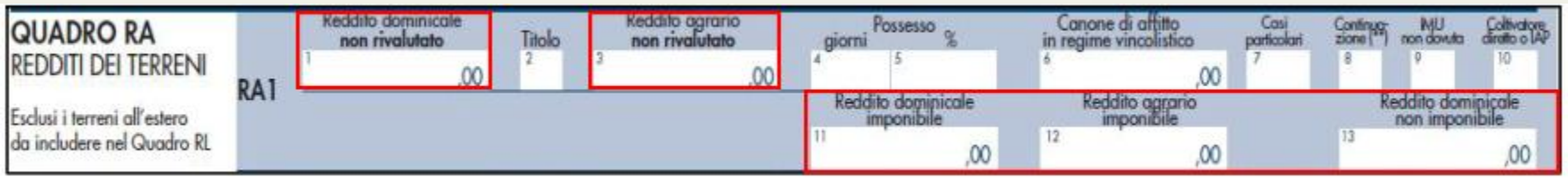

Quadro RA: redditi dei terreni

E’ operante **l’ulteriore rivalutazione del reddito dominicale ed agrario** (disposta dall’art. 1, comma 512, legge n. 228/2012, per gli **anni 2013, 2014 e 2015**) **del 15% ovvero del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati (*set-aside*) posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola** (barrare casella di campo 10 “Coltivatore diretto o IAP”). Tale incremento va applicato all’importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario.

Quadro RA: redditi dei terreni

Generalmente nel caso di terreni non affittati, **l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale**; di conseguenza si tiene conto solo del reddito agrario.

La disciplina IMU è stata oggetto nel corso del 2013 di particolari interventi normativi:

I. abolizione della prima rata IMU 2013 per la generalità dei terreni agricoli;
II. abolizione della seconda rata IMU 2013 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.

Combinando le due disposizioni **nel 2013 si è quindi verificato** quanto segue:

- **per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP la seconda rata IMU 2013 è risultata dovuta**;
- **per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP**, «tutta» **l'IMU 2013 non è risultata dovuta**, a meno che il Comune non avesse deliberato un incremento dell'aliquota rispetto a quella base → in tal caso **era dovuta la c.d. "Mini IMU"**.

Quadro RA: redditi dei terreni

Riflessi sull'effetto sostitutivo IMU (anche «mini») – IRPEF (cfr. Ris. 41/E/2014):

- **i soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP, avendo applicato l'IMU, seppur solo sulla seconda rata, non scontano IRPEF;**
- **i coltivatori diretti e IAP, qualora il Comune non abbia deliberato incrementi di aliquota rispetto a quella base, scontano IRPEF.**

Le istruzioni sul punto riportano infatti che "*nel caso di terreni non affittati, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale (anche se per il 2013 è dovuta solo una rata o la cd. «Mini Imu»*)".

Conseguentemente nel quadro A è stato modificato la colonna 9 "IMU non dovuta", prevedendo :

- per i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977 → codice 1;
- **per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, per i quali per l'anno 2013 non era dovuta l'IMU** ai sensi del D.L. n. 133/2013 → **codice 2**.

Quadro RB: redditi dei fabbricati

Come già visto per il quadro RA, in **colonna 1** del **quadro RB**-redditi dei fabbricati va indicata la **rendita catastale non rivalutata**.

La rivalutazione del 5% va effettuata in fase di determinazione della base imponibile.

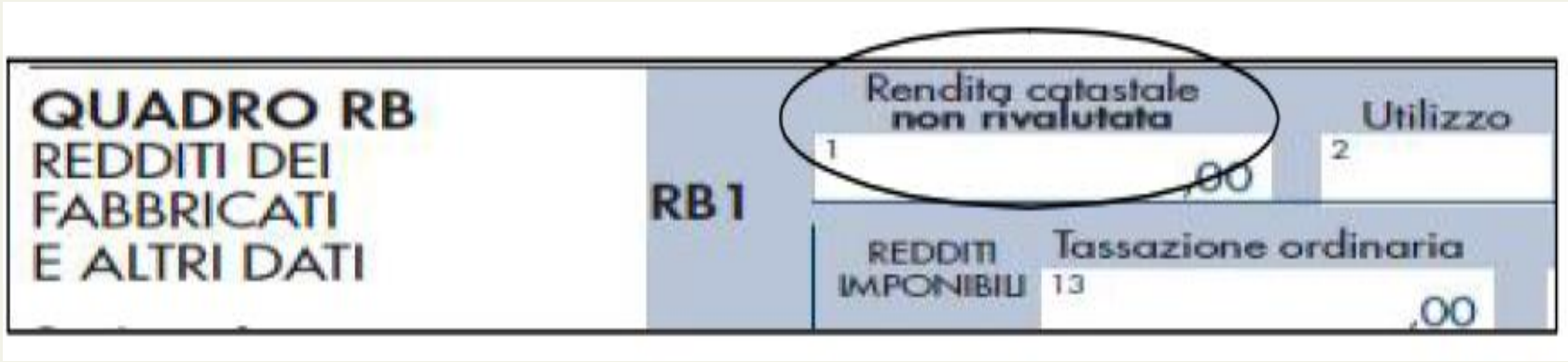

Quadro RB: redditi dei fabbricati

Nel 2013 anche per i fabbricati è stata disposta l'abolizione successivamente:

a) della prima e

b) della seconda rata IMU 2013

dovute sull'abitazione principale non di lusso e relative pertinenze.

Di conseguenza, in base all'effetto sostitutivo IMU – IRPEF, l'esclusione da IMU nel 2013 dell'abitazione principale e relative pertinenze **si riflette anche sulla compilazione del quadro RB**, in quanto **il relativo reddito fondiario (rivalutato) concorre alla formazione del reddito complessivo e va pertanto indicato nel nuovo campo 18 "Abitazione principale non soggetta ad IMU"**; in questi casi è comunque possibile (ri)usufruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

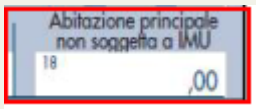

Quadro RB: redditi dei fabbricati

Tuttavia **se il Comune aveva deliberato un aumento dell'aliquota IMU 2013 rispetto a quella standard era dovuta la cd. «Mini Imu» → l'abitazione principale non concorre alla formazione del reddito complessivo applicandosi l'effetto sostitutivo IMU – IRPEF**.

Le istruzioni precisano infatti che *"… non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2013 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 –«abitazioni di lusso» e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell'Imu oppure la cd. «Mini Imu»)"*.

Quadro RB: redditi dei fabbricati

Quindi: **per le abitazioni principali** e relative pertinenze per le quali è dovuta l'IMU per il 2013 ovvero:

- abitazioni **classificate** nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9–"abitazioni **di lusso**"
- abitazioni **per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell'IMU**;
- abitazioni **soggette alla cd. "Mini IMU",**

il reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.

In questi casi il relativo reddito **va indicato nella colonna 16**, indicando nella colonna 12 "Casi particolari IMU" il codice 2.

Quadro RB: redditi dei fabbricati

- Novità (retroattiva) Finanziaria 2014: il reddito degli **immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune** nel quale si trova l'immobile adibito ad **abitazione principale**, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della **base imponibile dell'Irpef** e delle relative addizionali **nella misura del 50%.** In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3.
- Novità art. 37, comma 4-bis, TUIR: per i fabbricati concessi in locazione soggetti a tassazione ordinaria (in assenza di opzione per la cedolare secca) **la deduzione forfetaria del canone di locazione è stata ridotta dal 15% al 5%.**

Quadro RB: redditi dei fabbricati

In materia di redditi dei fabbricati locati con opzione per la **cedolare secca**, per l'anno **2013** è stata prevista la **riduzione dell'aliquota dal 19% al 15% per i contratti di locazione a canone concordato** stipulati sulla base di accordi appositi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere → il campo 15 è stato di conseguenza rinominato "Cedolare secca 15%".

Quadro RB: redditi dei fabbricati

Inoltre, sempre in materia di cedolare secca, da quest'anno nel nuovo rigo RB12 va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'**acconto** relativo alla **cedolare secca per l'anno 2014** (95% di rigo RB11, colonna 3, se l'importo ivi indicato è pari o superiore a 52 euro). Il nuovo **rigo RB12** va così compilato:

Campo 1 → va indicato l'importo della prima rata dell'acconto cedolare secca 2014;

Campo 2 → va indicato l'importo della seconda o unica rata dell'acconto cedolare secca 2014.

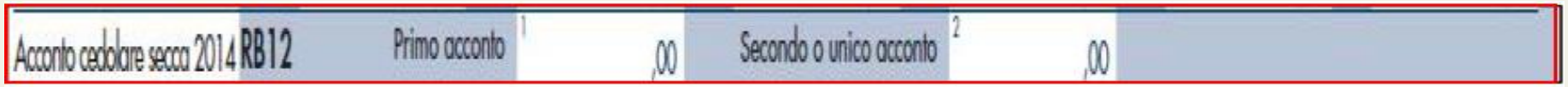

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

Per quanto concerne le **detrazioni Irpef** (Sez. I) sono stati previsti:

- l'**eliminazione di una serie di righi** destinati ad alcuni specifici oneri detraibili, ossia i righi da RP8 a RP16 del mod. UNICO 2013 PF → per individuare le spese per le quali non corrisponde più uno specifico rigo nella Sezione in esame sono stati introdotti i **nuovi codici da "8" a "16" e "35"**;
- l'ampliamento dei **righi generici da RP8 a RP14** denominati "Altre spese".

Misure delle detrazioni:

- **19% per le spese contraddistinte dai codici da "8" a "35" e "99";**
- **24% per le spese contraddistinte dai codici "41" e "42".**

Attenzione: la detrazione del 19% per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni può essere applicata su un importo massimo di spesa di euro 630.

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24 %

Da quest'anno le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1 ,00	2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		2 ,00

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni

RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP14	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00

		Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	Altre spese con detrazione 19%	Totale spese con detrazione al 19 % (col. 2 + col. 3)	Totale spese con detrazione 24%
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

Percentuale detrazione	Codice	Descrizione
19%	8	Interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili contratti pima del 1993.
	9	Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.
	10	Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale.
	11	Interessi relativi a prestiti o mutui agrari.
	12	Premi relativi alle assicurazioni vita e contro gli infortuni.
	13	Spese per istruzione.
	14	Spese funebri.
	15	Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale.
	16	Spese per attività sportive praticate dai ragazzi.
	31	Tale codice è stato esteso alle spese a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
	35	Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
	99	Codice generico utilizzabile per tutte le altre spese per le quali è prevista la detrazione del 19%.
24%	41	Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS per un importo non superiore a € 2.065 annui.
	42	Erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici per importi compresi fra € 50 ed € 10.000 annui.

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

Per le **deduzioni dalla base imponibile Irpef** (Sez. II) sono state previste le seguenti novità:

- **RP24** → possibilità di portare in deduzione dal reddito complessivo e fino all'importo di euro 1.032,91, le somme versate quali **erogazioni liberali** in denaro a favore dell'Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista Italiana (oltre che poter loro destinare anche l'otto per mille dell'Irpef);
- **RP26** → l'art. 10, primo comma, lett. d-bis) del T.U.I.R., consente di dedurre dal reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF le **somme** che nel corso del 2013 sono state **restituite dal contribuente al soggetto erogatore** (ad esempio, canoni di locazione non spettanti, incrementi retributivi non dovuti), ove dette somme siano state assoggettate a tassazione (anche separata) in anni precedenti; per tale caso è stato introdotto lo specifico **codice "5"** da evidenziare al campo 1 "Codice" e l'ammontare restituito va indicato a campo 2.

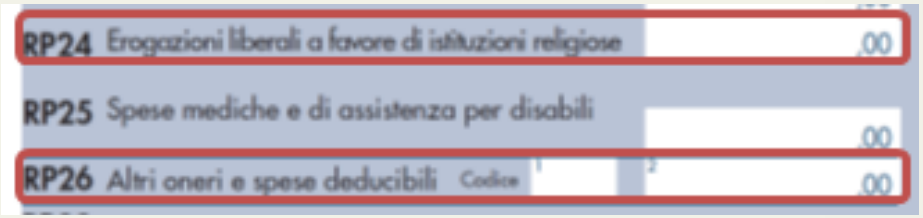

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

Tale disposizione è stata integrata dall'art. 1, comma 174, della legge n.147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) **al fine di consentire al contribuente di non perdere l'ammontare non dedotto per incapienza** del reddito nel periodo d'imposta di restituzione, che **può ora essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in questo caso va compilato il rigo RN43, colonna 9.**

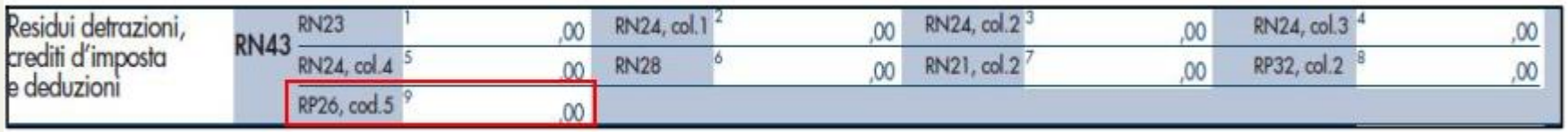

Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43	RN23	1	,00	RN24, col.1	2	,00	RN24, col.2	3	,00	RN24, col.3	4	,00
		RN24, col.4	5	,00	RN28	6	,00	RN21, col.2	7	,00	RP32, col.2	8	,00
		RP26, cod.5	9	,00									

In alternativa è anche possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità che dovranno essere definite con apposito decreto ministeriale.

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

Sezione III-A (e III-B) “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio”: è stata prorogata al 31.12.2013 -poi ulteriormente prorogata- la detrazione ex art. 16-bis, TUIR del 50% per le spese sostenute per tali interventi, nella misura del 50%, con il limite massimo agevolabile pari ad € 96.000.

La Sezione III-A del quadro RP è stata adeguata anche alle novità introdotte dal DL n. 63/2013, che ha previsto la **detrazione del 65% per le spese sostenute dal 4.8 al 31.12.2013** –poi ulteriormente prorogata-, per gli **interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) fino ad un massimo di euro 96.000 per unità immobiliare. Pertanto il **campo 2** è ora denominato “*2006 / 2012 / **antisismico nel 2013***” ed è stato introdotto il nuovo **codice “4” per indicare che la relativa spesa è stata sostenuta dal 4.8.2013**.

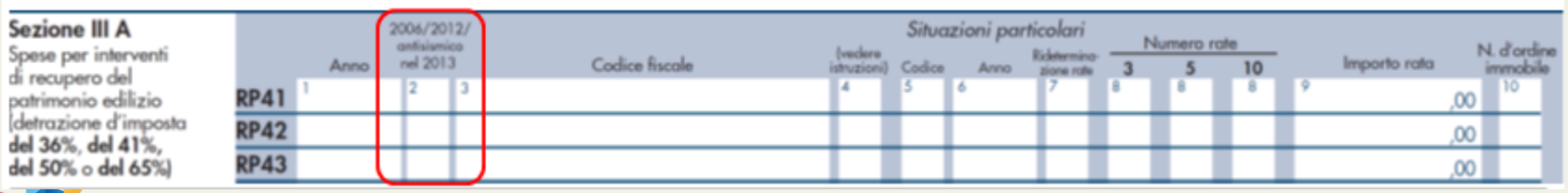

Sezione III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)		Anno	2006/2012/ antisismico nel 2013		Codice fiscale	Situazioni particolari (vedere istruzioni)	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate 3	5	10	Importo rata	N. d'ordine immobile
		1	2	3		4	5	6	7	8	8	8	9	10
	RP41												,00	
	RP42												,00	
	RP43												,00	

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

E' stata poi introdotta la **Sezione III C relativa alla detrazione per l'acquisto di arredamento ed elettrodomestici** intitolata "Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%)".

Nello specifico, è stata prevista per i contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, la possibilità di **un'ulteriore detrazione d'imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione**. Tale nuova detrazione spetta su un ammontare complessivo di **spesa non superiore ad € 10.000** e deve essere **ripartita in 10 rate annuali di pari importo**.

La Sezione in esame va così compilata:

Casella	Descrizione
1 e 3	Va indicata la spesa sostenuta (entro il limite di € 10.000) per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. In presenza di spese sostenute per più di 2 unità immobiliari vanno compilati ulteriori quadri.
2 e 4	Va indicato l'importo di ciascuna rata (1/10 dell'importo di campo 1 e 3).

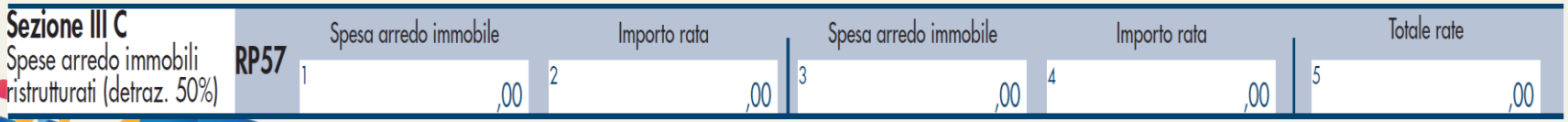

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

Sezione IV: tra gli interventi finalizzati al **risparmio energetico la detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 è stata elevata al 65%** (dal 55%). La modifica si ripercuote ai fini della compilazione della Sezione IV, in particolare è stato inserito il **nuovo campo** "***Periodo 2013***", nel quale va indicato uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Spesa sostenuta dal 1.1 al 5.6.2013 (detrazione 55%).
2	Spesa sostenuta dal 6.6 al 31.12.2013 (detrazione al 65%).

Ed è stato inserito il **nuovo rigo RP66**, nel quale indicare la somma degli importi riportati nel campo 9 per i quali nel campo 3 "*Periodo 2013*" è presente con il codice "2". Su tale somma si applica la **detrazione del 65%** (che confluisce a rigo RN16, campo 2):

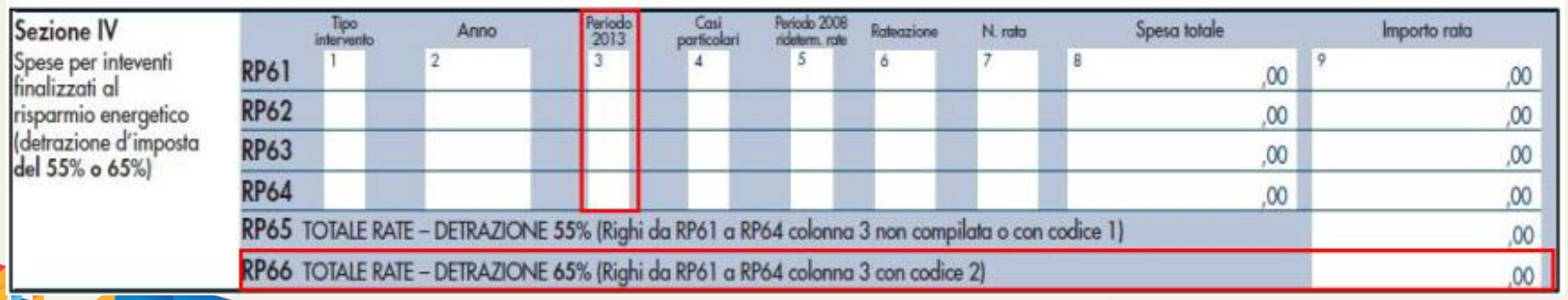

Sezione IV
Spese per inteventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)

	Tipo intervento 1	Anno 2	Periodo 2013 3	Casi particolari 4	Periodo 2008 rideterm. rate 5	Rateazione 6	N. rata 7	Spesa totale 8	Importo rata 9
RP61								,00	,00
RP62								,00	,00
RP63								,00	,00
RP64								,00	,00
RP65	TOTALE RATE – DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1)								,00
RP66	TOTALE RATE – DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)								,00

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

Investimenti in **Start-up** (1): per il quadriennio 2013-2016 **non concorre** alla formazione del reddito dei soggetti **IRES il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative**. All'uopo in Unico SC sono stati previsti i righi RS170-174:

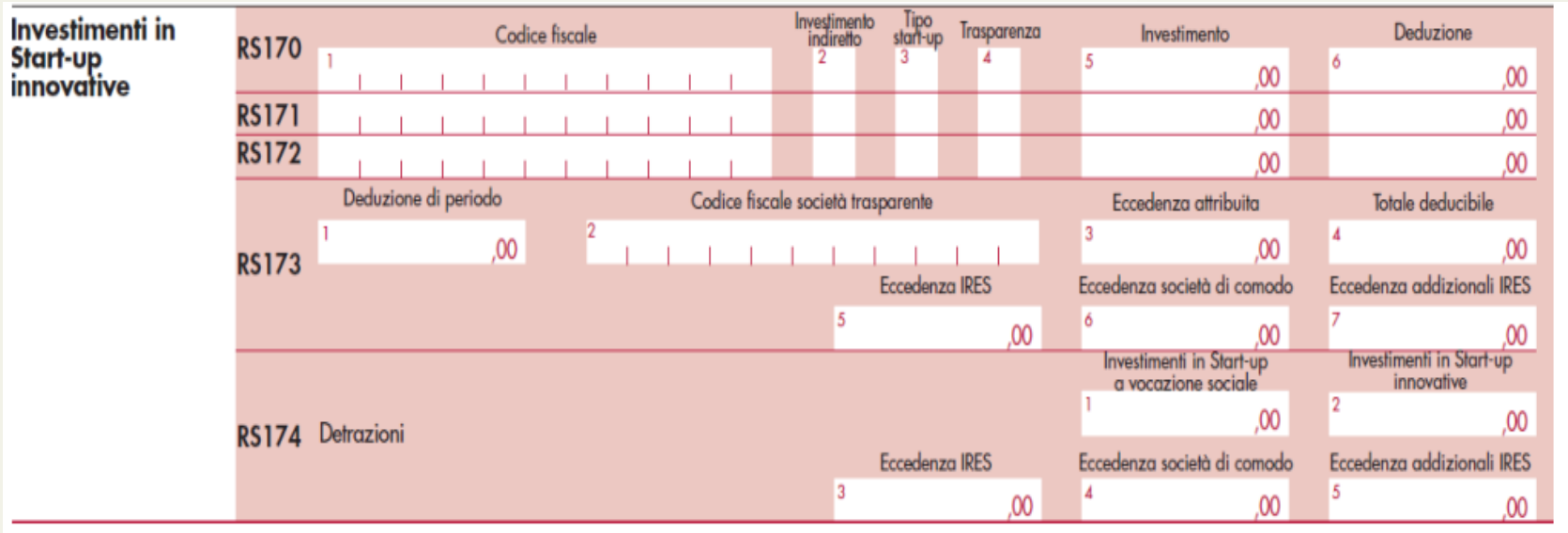

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

In caso di opzione per il “regime di trasparenza” ex art. 116 TUIR, la società può imputare ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start-up che eccede il reddito complessivo.

Il socio può dedurre dal proprio reddito il predetto ammontare trasferitogli dalla società riportandolo nel nuovo rigo RP32, colonna 2 ed indicando il codice fiscale della società partecipata nella colonna 1.

Campo	Descrizione
1	Va indicato il codice fiscale della società partecipata.
2	Va indicato l’importo trasferito dalla società deducibile dal reddito.

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

Investimenti in **Start-up** (2): **alle persone fisiche** che, nel quadriennio 2013-2016, investono nel capitale di una o più start-up **innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19%** della somma investita, sino ad un massimo di 500.000 euro annui di investimento per periodo d'imposta.

La **detrazione sale al 25% se** l'investimento è in una:

- start-up **a vocazione sociale** (art. 25, comma 4, D.L. n. 179/2012)
- start-up che sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi **ad alto valore tecnologico in ambito energetico**.

All'uopo nella sezione VI è stato inserito il **rigo RP80**.

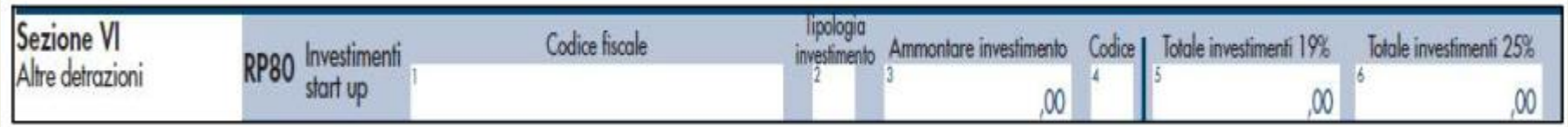

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

In caso di **investimento diretto**, bisogna indicare in colonna 1 il codice fiscale della start-up e nella colonna 2 (tipologia investimento) scrivere il codice 1. In caso di **investimento indiretto**, il codice fiscale da indicare è quello dell'intermediario che effettua l'operazione e in colonna 2 si indica il codice 2. Se il contribuente **partecipa a società in nome collettivo o in accomandita semplice**, indica il codice fiscale di queste ultime nel caso in cui queste abbiano loro imputato la parte d'investimento in start -up per la quale spetta la detrazione e nella colonna 2 indica il codice 3.

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

Anticipato ciò , in riferimento alle modalità di compilazione del rigo RP80 le istruzioni a UNICO PF 2014 compiutamente prescrivono quanto segue:

Campo	Descrizione
1 e 2	***In caso di investimento diretto:*** • ***nel campo 1 va indicato il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato il conferimento;*** • ***nel campo 2 va riportato il codice 1.*** ***In caso di investimento indiretto:*** • ***nel campo 1 va indicato il codice fiscale dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative;*** • ***nel campo 2 va riportato il codice 2.*** ***In caso di soci di snc / sas:*** • ***nel campo 1 va indicato il codice fiscale della società, nel caso in cui questa abbia loro imputato la parte d'investimento in start-up per la quale spetta la detrazione;*** • ***nel campo 2 va riportato il codice 3.***
3	***Va indicato l'ammontare dell'investimento nella start-up.***
4	***Va indicato uno dei seguenti codici:*** • ***codice "1" per gli investimenti in start-up innovative (detrazione 19%);*** • ***codice "2" per gli investimenti in start-up a vocazione sociale o in ambito energetico (detrazione 25%).***
5	***Va indicato l'ammontare dell'investimento per il quale è prevista la detrazione del 19% (da riportare a rigo RN21, colonna 1).***
6	***Va indicato l'ammontare dell'investimento per il quale è prevista la detrazione del 25% (da riportare a rigo RN21, colonna 1).***

Quadro RP: oneri deducibili e detraibili

Attenzione: se il contribuente ha effettuato più investimenti in startup innovative, deve compilare un rigo per ciascuno di essi utilizzando ***più moduli****. In tal caso, riportare il numero modulo nell'apposito spazio in alto a destra del quadro RP, e compilare le* ***colonne 5 e 6 esclusivamente sul primo modulo*** *indicando in ciascuna di esse il totale degli investimenti.*

Quadro RN: novità su acconti d'imposta

a) Acconto 2013 – rigo RN 55.

Nel modello UNICO PF 2014, nel quadro RN, deve essere compilato il **rigo RN55** solo se lo scorso anno è stato presentato il modello UNICO 2013 (non il mod. 730/2013) e **l'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2013 è stato calcolato con le particolari modalità** previste in presenza dei seguenti redditi percepiti nel 2012:

- soggetti non residenti: redditi calcolati senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR;
- redditi di terreni: redditi dominicale ed agrario ulteriormente rivalutati del 15% oppure 5% (nel caso di terreni posseduti e condotti da coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale);
- transfrontalieri: reddito considerato al lordo della franchigia di esenzione di € 6.700;
- reddito d'impresa calcolato senza tener conto delle disposizioni riguardanti le reti d'impresa;
- reddito d'impresa calcolato tenendo conto della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante;
- reddito d'impresa e di lavoro autonomo calcolato tenendo conto delle disposizioni riguardanti la deducibilità dei costi degli autoveicoli.

Nel rigo RN55 va indicato l'importo dell'acconto IRPEF 2013 calcolato secondo le regole di cui sopra.

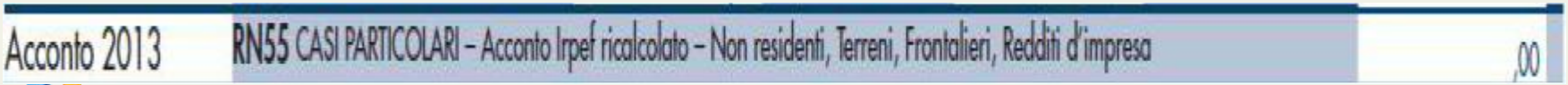

Quadro RN: novità su acconti d'imposta

b) Acconto 2014 – rigo RN 61 e RN 62.

Da quest'anno nel nuovo **rigo RN61** del quadro RN di UNICO PF 2014 va riportato, se dovuto, **l'importo dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2014** (l'acconto è dovuto nella misura del **100% del rigo "*Differenza*"** RN33 e se l'importo indicato in tale rigo supera € 52).

Il **rigo RN62** è invece riservato a quei contribuenti che sono tenuti a **calcolare l'acconto 2014 secondo particolari modalità** (soggetti non residenti, contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, ecc.). In questi casi, per calcolare in modo corretto l'importo dell'acconto dovuto, da riportare nel precedente rigo RN61, va operata la previa **rideterminazione del reddito complessivo e della differenza** (rigo RN33) indicando:

Campo	Descrizione
1	L'importo del reddito complessivo ricalcolato.
2	L'imposta netta ricalcolata.
3	L'importo del rigo differenza ricalcolato (base di calcolo degli acconti).

Quadro RW: IVIE / IVAFE

Nel quadro RM del mod. UNICO 2014 PF non sono presenti le Sezioni relative alle imposte su immobili (XV A) e attività finanziarie detenute all'estero (XV B) contenute nel quadro RM del mod. UNICO 2013 PF, in quanto ora **la determinazione dell'IVIE / IVAFE è effettuata direttamente nel quadro RW.**

Novità **monitoraggio fiscale depositi e conti correnti**: nelle istruzioni al quadro RW, con il provvedimento 4 aprile 2014, è stata aggiunta la seguente frase: *"...l'obbligo di monitoraggio **non sussiste** per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui **valore massimo** complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a 10.000 euro** (art. 4-bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50)*; ***resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE***".

QUADRO RF: reddito d'impresa contabilità ordinaria

Le Sezioni "dati di bilancio" e "prospetto dei crediti" sono state ora collocate **nel quadro RS.**

A seguito dell'**abrogazione del quadro EC** i dati relativi al **riassorbimento** del disallineamento dei valori civili e fiscali vanno ora indicati **direttamente a rigo RF6** (ammortamenti già dedotti, maggiori plusvalenze fiscali, minori minusvalenze fiscali che concorrono alla formazione del reddito).

A **rigo RF16** "Imposte indeducibili o non pagate" va ricompresa **l'IMU per l'intero ammontare** risultante da Conto economico, mentre la **quota deducibile (30%)** relativa agli immobili strumentali va riportata **a rigo RF55, codice "38"**.

Quadro RS: errori contabili

E’ stata prevista una nuova Sezione utilizzabile per la **correzione degli errori contabili** conseguenti alla mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza, nel caso in cui la dichiarazione non sia più rettificabile.

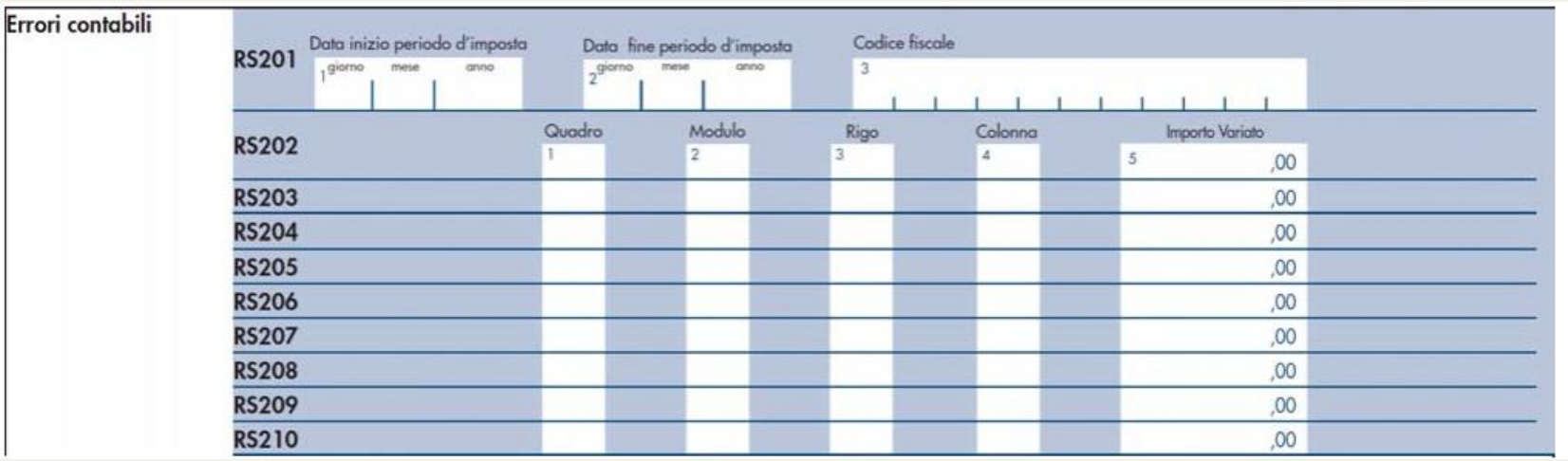

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno		Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno		Codice fiscale 3	
RS202	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5	,00
RS203						,00
RS204						,00
RS205						,00
RS206						,00
RS207						,00
RS208						,00
RS209						,00
RS210						,00

In tali casi **è necessario riliquidare la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e della annualità successiva fino all’annualità ancora “emendabile” mediante** un’apposita dichiarazione **integrativa “a favore”**.

Quadro RS: errori contabili

La **riliquidazione delle annualità precedenti a quella oggetto della dichiarazione integrativa va operata nella nuova Sezione in esame**. Così, dopo aver indicato il periodo d'imposta nel quale è stato individuato un differente importo rispetto a quello dichiarato, **vanno indicati rispettivamente il quadro, il modulo, il rigo e il campo da correggere nella dichiarazione originaria e il relativo importo**.

Esempio: se si vuole correggere un errore del 2012, annualità ancora emendabile, ad oggi occorrerà presentare un Unico 2013 integrativo. Sarà solo dal momento in cui il 2012 diventerà non rettificabile che si presenterà una integrativa di Unico 2014 con il prospetto in questione compilato.

Quadro RF: errori contabili

Per quanto riguarda invece un eventuale **componente negativo non imputato nel corretto esercizio di competenza e contabilizzato nel 2013, va operata una variazione in aumento a rigo RF31, utilizzando il nuovo codice "37"**. Parallelamente, in presenza di un **componente positivo non imputato nel corretto esercizio di competenza, sempre contabilizzato nel 2013, a rigo RF55 va operata una variazione in diminuzione utilizzando il nuovo codice "35"**.

Quadro RS: zone franche urbane

Nel quadro RS si determina anche l'imposta relativa al reddito delle società che beneficiano delle **agevolazioni fiscali per le Zone Franche Urbane**. Sono coinvolte le piccole e micro imprese localizzate nella Zfu del comune de L'Aquila, nelle Zfu elencate nell'allegato n. 1 al decreto interministeriale del 10 aprile 2013, nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai quali l'agevolazione si applica in via sperimentale, e nella Zfu del comune di Lampedusa e Linosa.

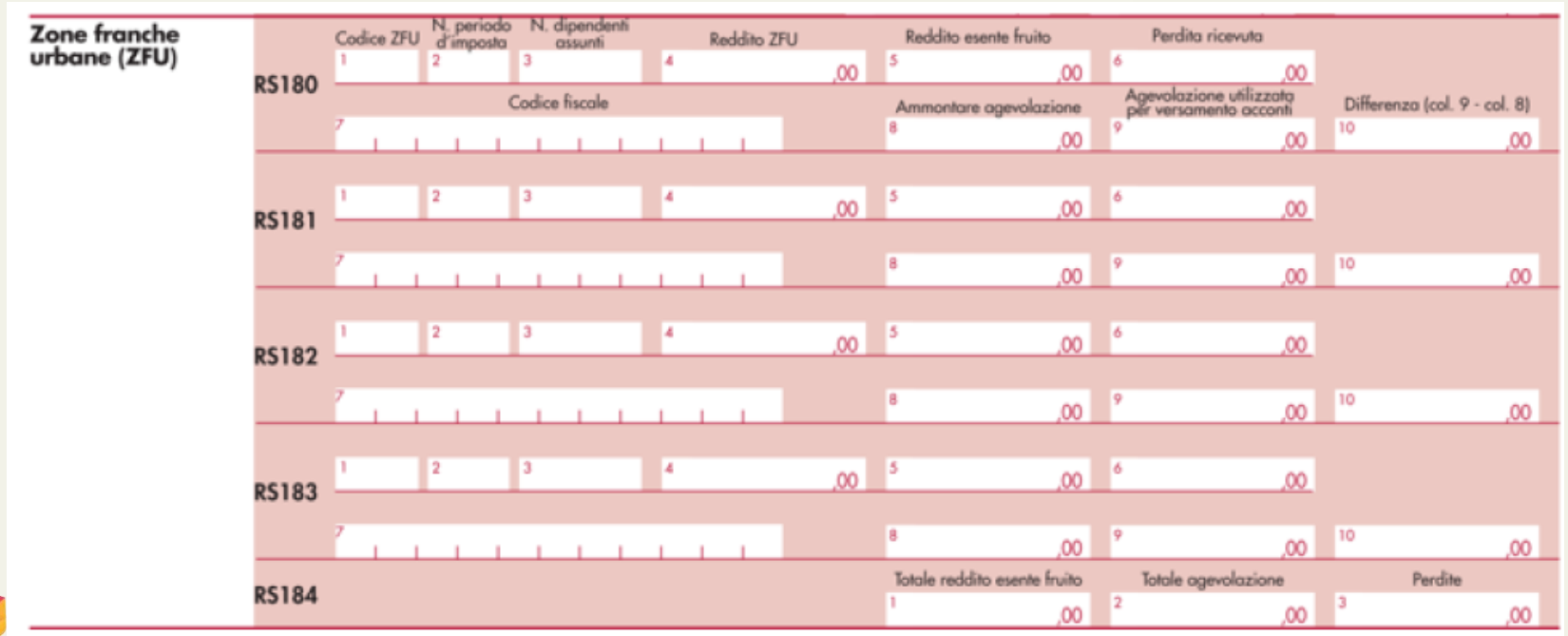

Quadro RS: zone franche urbane

L’importo massimo dell’agevolazione spettante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del ministero dello Sviluppo economico.
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste fino al limite massimo di 200 mila euro ovvero, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, di l00 mila euro.
L'agevolazione **ai fini Ires/Irpef** consiste in una **esenzione da imposizione del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa nella ZFU** e nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, **a decorrere dal periodo d'imposta di accoglimento dell'istanza presentata allo Sviluppo economico e per i successivi tredici periodi d'imposta (per un totale di quattordici periodi d'imposta).** È consentito beneficiare dell'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi se dall'esercizio dell'attività svolta nella zona agevolata consegue un risultato positivo, determinato secondo le regole del decreto attuativo (Cfr. Circolare n. 39/E/2013).

Irap: zone franche urbane

Ai fini Irap per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta, decorrenti dall'accoglimento dell'istanza, è esentato il valore della produzione netta nel limite di 300 mila euro. E' stata quindi prevista la Sez. XIV:

Sez. XIV Zone franche urbane

IS80	Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente fruito 3 ,00	Codice Aliquota 4	Aliquota 5	Ammontare agevolazione 6 ,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 7 ,00		Differenza col. 7 - col. 6 8 ,00			
IS81	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS82	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS83	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS84						Totale agevolazione ,00

Quadro RS: zone franche urbane

Ai fini Imu l'esenzione dura 4 anni e riguarda gli immobili situati nelle zone interessate, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Ai fini Inps l'esonero è pari al 100% per i primi cinque anni di attività, al 60% dal sesto al decimo, al 40% per gli anni 11° e 12°, al 20% per 13° e 14°.

Quadro RQ: rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo di rivalutazione.** E' stata quindi inserita la **nuova Sezione XXI** composta da 3 sottosezioni.

Sezione	Descrizione
XXI-A	Interessa le persone fisiche titolari di imprese individuali per indicare la rivalutazione (eseguita mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili) relativamente: • ai beni d'impresa ed alle partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa) risultanti dal bilancio 2012, presenti anche al 31.12.2013; • a tutti i beni facenti parte della medesima categoria omogenea.
XXI-B	È riservata ai soggetti che intendono affrancare ai fini fiscali i maggior valori iscritti nel bilancio 2012 relativamente ai beni ammortizzabili, beni non ammortizzabili e partecipazioni ancora presenti al 31.12.2013 ai sensi dell'art. 14, Legge n. 342/2000. In particolare a rigo RQ77, campo 2 va indicato il totale delle imposte dovute sia per la Sezione A sia per la Sezione B.
XXI-C	Va compilata in caso di affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo di rivalutazione previo pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%.

Quadro TR: exit tax

I soggetti **esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza in uno Stato UE o appartenente allo SEE (Islanda e Norvegia)** con il quale sussiste un accordo di reciproca assistenza in tema di riscossione dei crediti tributari, va rilevata una **specifica plusvalenza determinata in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione situata in Italia.**

In luogo del versamento dell'IRPEF dovuta su tale plusvalenza (c.d. "exit tax") i soggetti possono scegliere tra:

- la **sospensione della tassazione**, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti nella stabile organizzazione, **fino al momento dell'effettivo realizzo** di tali componenti dell'azienda;
- il **versamento rateale** dell'imposta sul reddito dovuta, anche relativa a ciascun cespite.

All'uopo il soggetto interessato deve compilare il **nuovo quadro TR**:

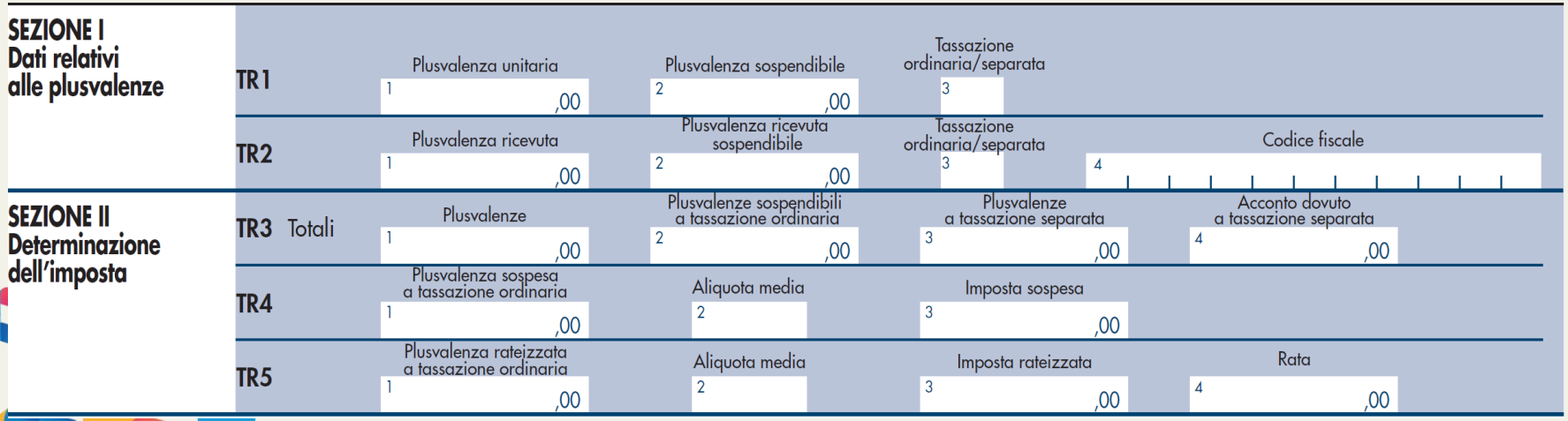

Quadro IRAP: novità principali (cenni)

Nel quadro IS sono state aggiunte, tra le altre, alcune nuove sezioni:

- **la sezione XIII dedicata agli errori contabili**. Come già visto ai fini delle imposte sul reddito va utilizzata dai soggetti che hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile. Le correzioni contabili effettuate nell'anno 2013 vanno inserite nei righi IQ33 e IQ37, IP37 e IP43, IC51 e IC57, IE26 e IE30;
- **la sezione XI** per indicare, in caso di **partecipazione a Geie**, il valore della produzione di quest'ultimo attribuita al contribuente;
- **la sezione XII** per indicare la fruizione di **deduzioni e/o detrazioni** fissate da apposite leggi **regionali** o delle province autonome.

Quadro IRAP: novità principali (cenni)

Inoltre all'interno del **quadro IS**, anche la dichiarazione IRAP 2014 propone una **sezione** (la numero **VII**) che deve essere compilata dai contribuenti che hanno calcolato **l'acconto IRAP relativo al 2013** con il metodo storico, **rideterminando l'imposta 2012 (base di computo dell'acconto) in applicazione di specifiche disposizioni di legge** (in pratica ai fini del versamento degli acconti 2013, per i veicoli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e per quelli impiegati nell'esercizio di arti e professioni, i costi sostenuti nel 2012 andavano considerati deducibili al 20%).

E' stato giustamente notato che *«..le istruzioni hanno perso una buona occasione per confermare che il suddetto obbligo di ricalcolo interessava, oltre ai professionisti, soltanto gli imprenditori individuali e le società di persone che determinano l'IRAP ... ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, mentre non riguardava le società di capitali, gli enti commerciali e le società di persone che determinano la base imponibile IRAP ... in base al bilancio (ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97)»* (L. Fornero in Eutekne.info del 22 aprile 2014).

IUC – Imposta Unica Comunale

La L. 147/2013 ha istituito **l'imposta unica comunale (IUC**), basata su **due presupposti impositivi**:

- uno costituito dal **possesso di immobili** e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro (molto) teoricamente collegato all'erogazione e alla **fruizione di servizi comunali**.

La IUC **si compone dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (non di lusso), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IUC: componente TASI

Caratteristiche fondamentali della **TASI**:

- **È dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari** soggette al tributo.
- **La base imponibile è la stessa dell'IMU** (per i fabbricati con rendita catastale «rendita catastale x 1,05 x coefficiente [160, 140, 80, 65 o 55)]. I fabbricati rurali strumentali, esenti da IMU, sono invece imponibili ai fini della TASI.
- **L'aliquota di base è pari all'1 per mille**; il **Comune può**:
  i. ridurre l'aliquota fino ad **azzerarla**;
  ii. determinare l'aliquota rispettando il **vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi e IMU non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31.12.2013** ossia il 10,6 per mille (o altre minori aliquote); per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille;
  iii. Prevedere **per il 2014 una maggiorazione dello 0,8 per mille**, che porta il **cumulo massimo di IMU+TASI al 3,3 per mille per le abitazioni principale e all' 11,4 per mille per gli altri immobili** (ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali per i quali l'aliquota massima TASI è dell'1 per mille).

IUC: componente TASI

- **Possono essere previste dal Comune riduzioni ed esenzioni** (abitazioni con unico occupante , con uso stagionale o discontinuo, di soggetti residenti all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo). Rifacendosi alla disciplina IMU, sono inoltre **esentati ex lege dal tributo**:
  - i fabbricati classificati o classificabili nelle **categorie catastali da E/1 a E/9** ;
  - gli **immobili posseduti dallo Stato**, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - i fabbricati destinati ad **usi culturali** ex art. 5-bis del DPR n. 601/73 (es. musei, biblioteche, archivi, ecc.);
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del **culto**, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;
  - i fabbricati di **proprietà della Santa Sede**;

IUC: componente TASI

- i fabbricati appartenenti agli **Stati esteri** e alle organizzazioni internazionali (per i quali è prevista l'esenzione da ILOR dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia);
- gli immobili utilizzati da **enti** pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e **non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali**, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto;
- in caso di immobili di **enti non commerciali ad utilizzazione mista, l'esenzione è riconosciuta solo sulla porzione di unità immobiliare che soddisfa tale condizione** e non su quella complementare, che deve essere autonomamente iscritta in Catasto e scontare il tributo. In alternativa, dove non sia possibile lo scorporo, l'esenzione è riconosciuta in proporzione allo svolgimento dell'attività non profit (con modalità non commerciali), sulla base di apposita dichiarazione.

IUC: componente TASI

- **I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenuti eventi che incidono sulla determinazione e/o soggettività del tributo (la dichiarazione deve essere presentata anche da coloro che beneficiano di riduzioni d'imposta) .
- **Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI, prevedendo almeno 2 rate a scadenza semestrale e consentendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno**. *Per l'anno 2014 la TASI sulle abitazioni principali dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 qualora le delibere di approvazione delle aliquote adottate dai comuni vengano deliberate entro il prossimo 23 maggio e pubblicate sul sito informatico del ministero dell'economia (portale federalismo fiscale) entro il prossimo 31 maggio* .
- Il versamento della TASI va effettuato **tramite il mod. F24 ovvero un apposito bollettino di conto corrente postale**.